

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
STAGIONE VENATORIA 2015/2016
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A. N.54/GAB DEL 07 AGOSTO 2015
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.54/Gab. del 07 agosto 2015 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016 nelle isole Eolie;

VISTO il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

VISTO l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a quanto sopra riportato*";

VISTA la nota prot. 3031 del 25/08/2015 del Comune di Malfa;

CONSIDERATO che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza l'isola di Salina , contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

CONSIDERATO che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

CONSIDERATO, altresì , che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

RITENUTO che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell'Isola di Salina ;

RITENUTO che nell'isola l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per se alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;

RITENUTO pertanto che l'eccessiva presenza di conigli nelle isola richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

RITENUTO, per tale ragione, di potere consentire la caccia nell'Isola di Salina ;

DECRETA

ART. 1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2- In parziale modifica dei propri decreti 47/gab/2015 e n.54/Gab./2015, nel territorio esterno alla ZPS ricadente nell'isola di Salina anche se ricadente in IBA, compresa la fascia beffer di 150 metri dai confini del Sito Natura 2000 , l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nell'isola di Salina, può essere praticato esclusivamente al coniglio selvatico a partire dal 13 settembre 2015 e fino al 6 dicembre 2015;

ART. 3- Nel Territorio esterno di cui all'art. 2, il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di caccia;

ART. 4- L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;

ART. 5 - Per quanto compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri Decreti 47/Gab 2015 e 54/Gab/2015;

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 8 settembre 2015

F.to L'Assessore
Rosaria Barresi